

Detrazione IVA nelle operazioni soggettivamente inesistenti: ancora incertezza

Posizioni differenti in seno alla Corte di Cassazione sulla negazione del diritto alla detrazione dell'IVA. L'orientamento della Corte Europea

Sulle condizioni che legittimano la **negazione del diritto alla detrazione dell'IVA**, fondata sul presupposto che il cessionario risulti a conoscenza dell'**inesistenza soggettiva delle operazioni di acquisto**, si registrano posizioni differenti in seno alla Corte di Cassazione, oltre a un significativo contrasto tra l'orientamento maggioritario di quest'ultima e il diritto unionale.

Emblematiche - dello stato di incertezza - risultano essere le **ordinanze n. 7694 e n. 7693 del 06/04/2020**, emesse dalla Corte di Cassazione a fronte di analoga fattispecie concreta, rappresentata da **acquisti di autoveicoli effettuati presso fornitori rivelatisi sostanzialmente fittizi**.

Tali pronunce, infatti, seppur redatte dal medesimo estensore, concludono difformemente sulla rilevanza che rivestono la natura di "cartiera" del soggetto fatturante e l'immediatezza del rapporto "*fatturante-cessionario*" in relazione all'onere di dover dimostrare che il soggetto cessionario fosse a conoscenza della fittizietà soggettiva delle operazioni di acquisto e dell'evasione di IVA consumata dal soggetto "*fatturante*".

Orientamenti diversi in Cassazione sul diritto alla detrazione

Nell'ordinanza n. 7693 è stata confermata la legittimità della decisione dei Giudici di secondo grado che hanno ritenuto "*insufficiente ... la sola prova che i venditori fossero cartiere*" reputando, di conseguenza, non decisiva l'immediatezza del rapporto "*fatturante-cessionario*".

Viceversa, l'ordinanza n. 7694 ha ritenuto che l'onere probatorio dell'Agenzia delle Entrate "*ben può esaurirsi nella prova che il soggetto interposto*" risulti "*privo di dotazione personale e strumentale adeguata all'esecuzione della prestazione fatturata (cartiera), ... poiché l'immediatezza dei rapporti tra i soggetti coinvolti nella frode induce ragionevolmente ad escludere l'ignoranza incolpevole del contribuente*" (Cass. nn. 4428/2020, 8846/2020, 3591/2019, 2565/2019 e 17173/2019).

La soluzione giuridica offerta dalla citata ordinanza n. 7693, pur inserendosi nel minoritario filone giurisprudenziale di legittimità (Cass. nn. 20587/2019 e 9851/2018), si fa preferire in quanto risulta conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

La posizione della Corte Europea

La Corte Europea infatti, a fronte di operazioni di acquisto fatturate da un soggetto diverso dall'effettivo fornitore, ha escluso che l'Autorità fiscale nazionale possa provare la "*mala fede*" del cessionario facendo unicamente riferimento al fatto che, il soggetto fatturante, risultasse privo delle risorse personali e materiali e delle attività necessarie all'esecuzione dell'operazione fatturata o alla produzione dei beni indicati in fattura (sentenze 22.10.2015, causa C-277/14, *PPUH Stehcemp* e 13.12.2014, causa C-18/13, *Maks Pen*) o che fosse sostanzialmente inesistente (sentenza citata *PPUH Stehcemp*).

La CGUE, infatti, nella menzionata pronuncia *PPUH Stehcemp*, ha riconosciuto il diritto alla detrazione in

capo al soggetto cessionario sebbene la società che ha emesso le fatture risultasse un soggetto inesistente in quanto “*non risultava registrata ai fini dell’IVA*”, “*non effettuava dichiarazione fiscale*”, “*non pagava imposte*”, “*non disponeva di autorizzazione per la vendita*” dei beni fatturati e aveva stabilito la propria sede legale in un “*immobile ... in stato fatiscente*” che, di fatto, rendeva “*impossibile lo svolgimento di qualsiasi attività economica*”.